

06230

13



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 101/1986
N. 131/1986 - 44-105
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Iva Irap
Reddito da partecipazione.
Perdita qualità di socio

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio Merone

Presidente

R.G.N. 1441/07

Dott. Aurelio Cappabianca

Consigliere

Dott. Ernestino Luigi Bruschetta

Consigliere

Cron. 6230

Dott. Mario Cigna

Consigliere

Rep.

Dott. Roberta Crucitti

Consigliere rel.

Ud. 17.1.2013

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14441/07 r.g. proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

- ricorrente -

contro

¹⁹²
¹³
F P , rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall'Avv. Luca Conti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Candia n.1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Cruciani.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 21/34/07 della Commissione



Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 7.2.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17.1.2013 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l'Avv.Giancarlo Caselli;
udito per il controricorrente l'Avv.Luca Conti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

F [] P [] proponeva ricorso avverso la cartella
di pagamento riconducibile a due avvisi di accertamento
emessi nei confronti della N [] s.n.c. con i
quali l'Ufficio aveva accertato maggiori imposte Iva ed
Irap per gli anni 1999 e 2000 e che gli era stata
notificata nella sua qualità di coobbligato, siccome
socio della N [] s.n.c., nonché avverso gli
avvisi di accertamento Irpef emessi sempre per la
dedotta qualità.

Il contribuente deduceva di non essere più socio sin
dal 23.1.1995 per avere ceduto la propria quota a
terzi.

Il ricorso veniva accolto dalla C.T.P. mentre l'appello
proposto avverso detta sentenza dall'Agenzia delle
Entrate veniva rigettato dalla C.T.R. del Lazio con



sentenza n.21/34/07, depositata il 7.2.2007.

La Commissione Tributaria Regionale, dando atto che dagli atti acquisiti (sentenza del Tribunale civile di Rieti) risultava che il [F] aveva ceduto la propria quota sociale sin dall'anno 1995, argomentava la decisione rilevando che secondo l'art.5 del d.p.r. n.597/73 al socio che non abbia svolto alcun ruolo nella redazione dei bilanci e dei rendiconti non poteva essere imputato alcun reddito prodotto dalla società di cui aveva fatto parte ma alla quale non apparteneva più nel momento cui si riferiva il periodo fiscale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l'Agenzia delle Entrate.

[F] [P] ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2300 c.c..

Secondo la prospettazione difensiva il recesso dalla società in quanto non iscritto nel registro delle imprese non era opponibile all'amministrazione finanziaria.

2. Con il secondo motivo, articolato sempre ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si deduce la violazione dell'art.36 del d.p.r. n.600/1973. Secondo la



prospettazione difensiva la C.T.R. avrebbe errato a riconoscere valore assorbente alla produzione di sentenza civile (con la quale si era accertata l'avvenuta cessione delle quote sociali da parte del F sin dal 23.1.1995) senza tenere in alcun conto la circostanza, debitamente esposta in atto di appello, secondo cui non era stato adempiuto al preciso obbligo di comunicazione previsto dall'art.36 del d.p.r. 600/73 a mente del quale le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice e gli enti diversi dalle società soggetti all'imposta sui redditi delle persone, devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento entro tre mesi copie dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1 E' pacifico in atti che l'atto di cessione delle quote, redatto in forma di scrittura privata, non è stato iscritto al Registro delle Imprese.

3.2 In tale contesto non resta che dare seguito all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il socio di società in nome collettivo che cede la sua quota risponde nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte sino al momento in cui la cessione non sia stata registrata presso il registro



delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. L'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità, altrimenti normale, sicchè essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione delle quote al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali. (Cass.n.22215/2005). Orientamento da recente ribadito da questa Corte, con sentenza n.20447/2011, secondo cui la perdita della qualità di socio nella società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della partecipazione) integrando modificazione dell'atto costitutivo della società (cfr. per la società in nome collettivo: art. 2295 c.c., n. 1), è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (che deve essere richiesta, entro trenta giorni, dall'amministratore, ovvero, se quest'ultimo non provveda, da ciascun socio, il quale può anche limitarsi a chiedere la condanna dell'amministratore ad eseguirla, ex art. 2300 c.c., comma 1 e ex art. 2296 c.c.) a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza" (art. 2300 c.c., comma 3). Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde,



nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l'obbligazione di versamento dell'IVA (cfr. Corte cass. 5^a sez. 1,2.2006 n. 2215; id. 2.2.2007 n. 2284; id. sez. lav. 12.4.2010 n. 8649 - con riferimento all'obbligo di fonte legale relativo al versamento di contributi previdenziali).

3.3. Il Collegio ritiene di dare continuità a detti principi dai quali la sentenza impugnata si è discostata.

4. L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento del secondo mezzo.

5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.



6.L'evoluzione processuale dei gradi di merito fa ritenere equa la compensazione tra le parti delle relative spese; mentre, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna F P alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate ai compensi del grado di legittimità che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 17.1.2013.

Il Consigliere estensore

Kotran

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 MAR 2013



Il Funzionario Giudiziario
Marcello ARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello ARAGONA